

- All'* **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 Roma
protocollo@pec.agea.gov.it
- All'* **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127
artea@cert.legalmail.it
- All'* **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All'* **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131
protocollo@cert.avepa.it
- All'* **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124
opr@pec.regione.lombardia.it
- All'* **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All'* **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
appag@pec.provincia.tn.it
- All'* **OP della Provincia Autonoma
di Bolzano - OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz

- All' **ARCEA**
c/o Cittadella regionale, viale Europa -
Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
protocollo@pec.arcea.it*
- All' **ARGEA**
Via Caprera, 8
Cagliari 09123
argea@pec.agenziaargea.it*
- E p.c. *Al **Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste**
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it*
- Al **Ministero della Salute**
Dir. Gen. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it*
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA
protocollo.sin@pec.it*

OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DM N. 0707009 DEL 29 DICEMBRE 2023.

INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBÌTO DANNI INDIRETTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA), SUCCESSIVI AI TERMINI FISSATI DAL DECRETO MINISTERIALE N. 336168 DEL 28 LUGLIO 2022 PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2022 AL 31 LUGLIO 2023, CON ULTERIORE ESTENSIONE TEMPORALE FINO AL 30 NOVEMBRE 2023.

Premessa

Si fa riferimento alla Circolare AGEA n. 78718 del 24 ottobre 2023 ed alla Circolare AGEA n. 85091 del 16 novembre 2023, con le quali sono state disposte le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023, al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende della filiera suinicola, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA), nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

Al riguardo, con Decreto Ministeriale n. 0707009 del 29 dicembre 2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata disposta, in continuità con quanto già previsto dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168 del 28 luglio 2022 e dal Decreto ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023, l'ulteriore estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue pari ad euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina africana (PSA), nel periodo dal 1° agosto 2023 al 30 novembre 2023.

Come disposto all'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. n. 0707009 del 29 dicembre 2023, l'Allegato I Bis e la Tabella A Bis del DM n. 534026 del 29 settembre 2023 sono integrati con **l'Allegato I Ter e dalla Tabella A Ter, i cui criteri e coefficienti di indennizzo si applicano solamente nel caso di aziende che hanno subito il danno a partire dal 1° agosto 2023 e fino al 30 novembre 2023.** Inoltre, lo stesso articolo, al secondo comma dispone che per quanto non contemplato e disposto nel DM n. n. 0707009 del 29 dicembre 2023 si rimanda a quanto già previsto dal DM n. 534026 del 29 settembre 2023.

Alla luce di quanto sopra riportato ed al fine di poter ristabilire in breve tempo la produzione nell'ambito del settore della filiera suinicola e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto, si riportano di seguito le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale n. 0707009 del 29 dicembre 2023.

1. Beneficiari

Tenuto conto di quanto disposto dal DM n. 534026 del 29 settembre 2023, il 60% delle risorse economiche è destinato alle piccole-medio imprese (PMI) e microimprese del settore della produzione agricola primaria, mentre il restante 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.

Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, mentre gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Le Grandi Imprese sono pertanto escluse dal regime di esenzione di cui al Reg (UE) n. 2022/2472 per quanto concerne la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti esclusivamente nell'ambito del regime di *de minimis* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo alla trasformazione ed alla macellazione.

Possono beneficiare del sostegno in questione le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie di cui all'elenco allegato 1 ter del DM n. 0707009 del 29 dicembre 2023;
- b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:
 - ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° agosto 2023 fino al 30 novembre 2023 come da Regolamenti di esecuzione riportati nell'Allegato I ter al DM n. 0707009 del 29 dicembre 2023;
 - a partire dal 1° agosto 2023 e sino al 30 novembre 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori elencati nell'Allegato 1 ter al DM 0707009 del 29 dicembre 2023;
 - gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso Paesi terzi nel 2023, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano.

Per quanto concerne gli allevamenti a ciclo chiuso, occorre precisare che i danni indiretti subiti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di PSA devono tenere conto del blocco produttivo delle scrofe e del mancato accasamento che nel caso di allevamenti a ciclo chiuso prevede un trasferimento interno dal settore di riproduzione a quello di ingrasso, pertanto non certificabile sulla base delle fatture di acquisto.

A tal fine, si comunica che per gli allevamenti a ciclo chiuso, il numero di animali ai fini dell'indennizzo dell'intervento 3 (Prolungamento vuoto sanitario/mancato accasamento) è verificabile attraverso il controllo del registro di stalla della Banca Dati Nazionale (BDN), dove è indicata la provenienza "N" (nati in stalla) nei periodi antecedenti al blocco dei trasferimenti.

Le aziende ammissibili al sostegno sono le imprese della filiera suinicola inerenti alla produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Verri
- b) Scrofe
- c) Scrofette
- d) Suini da ingrasso
- e) Suinetti
- f) Prosciutti
- g) Prodotti di salumeria
- h) Tagli di carne suina

2. Interventi ammessi ed entità degli indennizzi

Si elencano di seguito gli interventi di sostegno finalizzati a compensare gli imprenditori della filiera suinicola in continuità con quanto stabilito all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023.

- a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
- b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;
- c) prolungamento vuoto sanitario;
- d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione);
- e) danni stimati causati dalla riduzione della macellazione;
- f) distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
- g) danni stimati causati dal mancato export.

Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo 100% del danno stimato forfetariamente come da formula riportata nella Tabella A-ter del DM n. 0707009 del 29 dicembre 2023.

In tal senso, ogni impresa dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità ed in particolare:

- a) la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi corrispondenti dell'anno precedente "indenne dalla malattia" nonché con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come al punto 5 della Tabella A ter allegata al Decreto n. 0707009 del 29 dicembre 2023;
- b) la stima dei danni per la mancata esportazione dovrà essere supportata dalla dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel periodo 1° agosto 2023 al 30 novembre 2023, desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute e rapportandolo al più recente periodo corrispondente di "regolare esportazione", rendendo

disponibili per i controlli la relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della suddetta Tabella A ter.

Per quanto riguarda le PMI e le microimprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A ter al Decreto Ministeriale in oggetto. In tali casi la domanda dovrà contenere un'apposita dichiarazione confermativa al fine di dimostrare il danno subito. L'azienda dovrà inoltre rendere disponibile al controllo la propria contabilità.

Inoltre, per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (*de minimis*).

Si segnala, altresì, che dai sostegni sopra elencati, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014 e dal regolamento (CE) n. 2021/690.

L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o dell'UE oppure nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

Si comunica, inoltre, che i sostegni a favore delle imprese che svolgono produzione agricola primaria, sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti *de minimis* unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472, mentre gli aiuti concessi per le PMI e Microimprese del settore della produzione primaria non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8 comma 8 del Regolamento (UE) 2022/2472.

Tenuto conto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023 si dispone, altresì, che gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui all'articolo 1 comma 5 del Regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dalla Peste Suina Africana per la quale sono concessi gli indennizzi.

Si comunica, ancora, che gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia sia stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

Per quanto riguarda, infine, le imprese di macellazione e trasformazione, i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti *de minimis* nel rispetto delle soglie del Reg. 1407/2013.

3. Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti, in possesso dei requisiti indicati al punto 1 della presente Circolare, che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana, nel periodo dal 1° agosto 2023 al 30 novembre 2023.

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti dal Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023 dovranno essere presentate, presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa, **entro e non oltre il 15 marzo 2024**, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.

Gli Organismi pagatori possono comunque disporre, tramite le proprie istruzioni operative, l'anticipazione del termine ultimo di presentazione della domanda.

Le dichiarazioni e la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, del sopra citato DM devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per le domande per le quali l'Organismo pagatore ha concluso l'istruttoria, ad esclusione delle verifiche disposte ai punti 4 e 5 della presente Circolare, si può procedere al pagamento dell'anticipo pari al 30% dell'importo totale ammissibile all'aiuto.

L'Organismo pagatore che effettua l'erogazione dei suddetti anticipi, terminati tutti i procedimenti istruttori stabiliti dalla presente Circolare, nella fase di pagamento del saldo procederà a decurtare, o se necessario a recuperare, le somme indebitamente erogate.

In ogni caso, gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, o se del caso il saldo, **a partire dal 3 giugno 2024**.

In alternativa, come stabilito all'articolo 6, del Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda prima del completamento delle verifiche stabilite dal DM stesso, a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.

4. Controlli

L'Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e, per ciascuna delle due tipologie di imprese di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023, assoggetta a controllo un campione delle dichiarazioni confermate allegare alle domande stesse, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA – Coordinamento.

A tali fini, in un apposito documento del Coordinamento AGEA, che sarà redatto successivamente alla presentazione delle domande ed alle attività di parametrizzazione necessarie ad assicurare il rispetto dei plafond finanziari, oltre alla definizione di una componente casuale, necessaria per assicurare la copertura del controllo per tutte le aziende, saranno definiti specifici criteri di rischio uniformi (quali ad esempio l'elevato importo dell'aiuto, l'operatività dell'azienda richiedente l'aiuto in Regione diversa rispetto a quella ove si è verificato il danno, etc.). Ciascun Organismo pagatore potrà integrare con propri criteri quelli stabiliti a livello nazionale.

La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non sarà inferiore al 5 % del totale di quelle riferite a ciascuno degli interventi riportati al punto 2 della presente circolare, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023.

5. Verifiche su eventuali doppi indennizzi, sul massimale finanziario e comunicazioni all'Organismo di Coordinamento AGEA

Come riportato all'articolo 3, paragrafo 4, del Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023, dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 e dal regolamento (CE) n. 2021/690.

Al riguardo, gli Organismi pagatori competenti dovranno inviare a questo Organismo di coordinamento, al massimo entro il **29 marzo 2024**, tramite posta elettronica agli indirizzi dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it ed f.petroli@agea.gov.it, le informazioni individuate nell'apposito tracciato record (**Allegato 1**) e di seguito specificate, ai fini dell'attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari:

- a) **Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui Decreto Ministeriale n. 0707009 del 29 dicembre 2023.

Le domande presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese stabilite con l'Ufficio Gestione del Rischio presso l'Organismo pagatore AGEA;

- b) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e dal regolamento (CE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Decreto Ministeriale n. 0707009 del 29 dicembre 2023.

Le domande presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e dal regolamento (CE) n. 2021/690 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

- c) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che richiede per lo stesso danno e periodo il contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 0707009 del 29 dicembre 2023.

Le domande presentate con l'indicazione dei richiedenti. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato.

Si rammenta che per gli interventi finanziati in regime *de minimis* sarà cura di ciascun Organismo pagatore procedere alle verifiche presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Per la determinazione dell'importo massimo di sostegno e per effettuare le necessarie verifiche affinché i sostegni erogabili non eccedano il massimale finanziario, gli Organismi pagatori comunicano il dato quantitativo ammissibile all'aiuto, per ciascuna categoria e intervento, a mezzo posta elettronica agli indirizzi dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it ed f.petroli@agea.gov.it, entro il **15 maggio 2024** utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (**Allegato 2**).

Al fine del calcolo del plafond si terrà conto, altresì, degli importi comunicati in applicazione alla Circolare Agea n. 78718 del 24 ottobre 2023, attuativa del Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023, considerando tali importi unitariamente a quelli di cui al precedente paragrafo.

IL DIRETTORE

(dr. Salvatore Carfi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005